

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3290

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(ORLANDO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

COL MINISTRO DELL'INTERNO
(GUI)

COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
(BISAGLIA)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1974,
n. 603, concernente nuove norme in materia di diffusione
radiofonica e televisiva

Presentato alla Presidenza il 1° dicembre 1974

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 30 novembre 1974 è scaduta la proroga della concessione alla RAI-TV dei servizi pubblici radiotelevisivi accordata dal decreto-legge 30 aprile 1974, n. 113 convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 245.

Occorreva quindi procedere con urgenza ad assicurare la continuità dei servizi radiotelevisivi.

Si è dovuta peraltro escludere la possibilità di far luogo ad una semplice proroga della precedente concessione per un ulteriore breve periodo; infatti erano da ogni parte avvertite l'urgenza di adeguare la vigente legi-

slazione sulle telecomunicazioni ai principi enunciati dalla Corte costituzionale nelle note sentenze nn. 225 e 226 del 10 luglio 1974 e l'opportunità di non procrastinare ulteriormente l'auspicata riforma dei servizi radiotelevisivi.

Ciò premesso e tenuto conto degli orientamenti espressi dalle forze politiche, si è ritenuto che la complessa materia dovesse essere disciplinata in un unico provvedimento legislativo anche al fine di varare un insieme omogeneo e coordinato di norme in un settore assai delicato per i numerosi rilevanti interessi pubblici che esso investe.

È stato pertanto emanato l'unico decreto-legge che viene ora sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge.

Il provvedimento è distinto in cinque titoli riguardanti rispettivamente: i servizi pubblici di diffusione radiofonica e televisiva, gli impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo locali, gli impianti ripetitori privati di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali, le modifiche agli articoli 1, 183 e 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale di bancoposta e di telecomunicazioni e le disposizioni transitorie e finali.

Con il Titolo I si intende innanzitutto determinare il contenuto della riserva allo Stato dei servizi pubblici radiotelevisivi, opportunamente delimitata per dare spazio alle iniziative private e per tenere conto della nuova realtà operante in seno al Paese e cioè dell'ordinamento regionale, in attuazione dei principi indicati dalle sentenze della Corte costituzionale.

Sono inoltre enunciati i principi fondamentali cui deve ispirarsi il servizio pubblico radiotelevisivo e cioè l'indipendenza, la obiettività e la programmazione aperta alle diverse tendenze politiche, e viene preposta alla loro attuazione la « Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e l'alta vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi », giustamente individuandosi nel Parlamento l'espressione massima della volontà popolare e la sintesi politicamente rappresentativa della realtà del Paese (articoli 1 e 2).

A tal fine i compiti della Commissione vengono opportunamente ampliati affidando a tale organo un incisivo e più penetrante controllo su tutta la complessa attività dell'azienda incaricata della gestione dei servizi.

L'articolo 3 prevede infatti che la gestione del servizio pubblico radiotelevisivo sia affidata ad una società per azioni a totale partecipazione statale cui viene riconosciuta la qualità di società di interesse nazionale.

Nel quadro degli indirizzi generali stabiliti dalla Commissione parlamentare opera il Comitato nazionale per la radio e la televisione (articoli 5 e 6) che, per i delicati compiti ad esso attribuiti, specie in materia di programmi, si caratterizza per l'indipendenza e l'autorità dei suoi componenti, largamente rappresentativi delle forze sociali.

Il successivo articolo 7 introduce un principio del tutto nuovo nella legislazione italiana, in attuazione di uno dei più rilevanti

criteri innovativi indicati dalla Corte costituzionale, cioè quello del riconoscimento del diritto di terzi di accedere al mezzo radiotelevisivo per esercitare il diritto di libera manifestazione del pensiero garantito dalla Costituzione.

Altra innovazione è contenuta nell'articolo 8 con il quale viene esteso alle trasmissioni radiotelevisive l'obbligo di procedere all'effettuazione delle rettifiche richieste dai soggetti interessati.

Le norme del Titolo I prendono poi in considerazione l'organizzazione della società concessionaria (articoli da 9 a 12) definendo i compiti e i poteri dei principali organi aziendali.

Assume particolare rilevanza la composizione del consiglio di amministrazione, del quale sono chiamati a far parte, accanto ai membri eletti dall'assemblea sociale, membri designati dai consigli regionali ed eletti dalla Commissione parlamentare.

Altri obblighi per la concessionaria saranno previsti dall'atto di concessione secondo quanto indicato negli articoli 13 e 14.

In particolare dette norme dovranno incidere sulla organizzazione aziendale in modo da istituzionalizzare la esistenza di distinte reti dotate di autonomia finanziaria e organizzativa; imporre alla concessionaria di mettere in grado i giornalisti preposti ai servizi di informazione di svolgere il proprio lavoro con la massima obiettività nel rispetto dei canoni della professionalità; fissare i tempi e i modi per l'estensione del servizio e l'adeguamento di esso alla evoluzione tecnologica, anche per quanto si riferisce all'introduzione delle trasmissioni televisive a colori, che va per altro attuata previo parere vincolante del CIPE.

Negli articoli da 15 a 18 sono poi dettate le norme per regolare i rapporti economici fra lo Stato, gli utenti e la concessionaria; tra esse assume particolare rilievo quella che stabilisce che il fabbisogno finanziario deve essere in prevalenza assicurato dai canoni di abbonamento alle radioaudizioni ed alla televisione, mentre gli introiti derivanti dalla pubblicità e le altre entrate consentite dalle norme legislative hanno carattere accessorio.

La pubblicità è pertanto assoggettata ad una serie di limitazioni, sia temporali sia di contenuto, specie allo scopo di non ridurre le fonti di finanziamento del settore della stampa.

Gli articoli 19 e 20 pongono a carico della concessionaria l'obbligo di effettuare talune speciali prestazioni (sistemazione delle reti

televisive nelle zone di confine bilingui, diffusione di programmi destinati ad altri paesi, ecc.), prevedendo la misura dei relativi oneri e le modalità per il rimborso.

In attuazione del criterio suggerito nella sentenza n. 225 della Corte costituzionale, per effetto del quale occorre limitare adeguatamente la pubblicità radiotelevisiva allo scopo di non inaridire una tradizionale fonte di finanziamento della libera stampa, l'articolo 21 stabilisce che la pubblicità è soggetta a limitazioni di tempo e di contenuto.

Le prime sono determinate nella misura del 5 per cento della durata delle trasmissioni televisive e radiofoniche, mentre quanto ai contenuti essi risulteranno dagli indirizzi che stabilirà la Commissione parlamentare.

La Commissione parlamentare poi dovrà fissare dal mese di luglio di ogni anno, sentita la commissione paritetica Governo-stampa, il limite massimo degli introiti pubblicitari radiotelevisivi che potranno essere realizzati nell'anno successivo, senza alterare il rapporto con gli introiti pubblicitari realizzabili dalla stampa.

L'articolo 22 prevede poi la facoltà, per la Presidenza della Repubblica e gli altri organi costituzionali dello Stato, di richiedere la trasmissione di comunicazioni ufficiali.

Il Titolo I si conclude prevedendo che sulla gestione sociale vigilerà un collegio sindacale, nella cui composizione è tra l'altro contemplata, per due membri effettivi ed uno supplente, la designazione da parte della Commissione parlamentare.

La disciplina relativa agli impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo è contenuta, come già si è accennato, nel Titolo II del decreto.

Secondo i criteri fissati dalla Corte costituzionale, la installazione e l'esercizio delle reti e degli impianti locali sono soggetti ad un regime di autorizzazione.

Si è pertanto dovuto risolvere il problema di delimitare il concetto di impianto locale e nel contempo di determinare gli organi competenti al rilascio delle autorizzazioni in questione.

In merito al primo dei predetti problemi, si è ritenuto anzitutto di dover esimere da autorizzazione le reti via cavo, realizzate senza fine di lucro, che colleghino non più di 50 utenti ponendo a loro carico il solo onere di darne preventiva comunicazione alle autorità; e ciò in considerazione della limitata importanza degli impianti stessi.

Si è pertanto stabilito che per rete locale si intende quella comprendente il territorio di un singolo comune ovvero aree geografiche intercomunali, con non più di 150 mila abitanti (articolo 24).

La competenza a rilasciare l'autorizzazione relativa alla installazione ed all'esercizio degli impianti è stata attribuita al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che è anche competente a dichiararne la decadenza, nei casi espressamente previsti (articolo 26); mentre alla Regione è riservata la facoltà di autorizzare la diffusione di programmi sulla rete autorizzata (articolo 30).

Gli articoli 27, 28 e 29 prevedono, rispettivamente, particolari poteri dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in materia di verifica tecnica degli impianti, i correlativi obblighi del titolare e la competenza del Comitato interministeriale dei prezzi in ordine alla determinazione dei canoni dovuti dagli utenti.

L'articolo 31 estende ai programmi trasmessi mediante gli impianti locali di radiotelevisione via cavo le norme contenute nella legge sulla stampa, e ciò allo scopo di raggiungere una uniformità di disciplina in settori dell'informazione tra loro molto simili.

Con gli articoli 32 e 33 si determinano la durata della autorizzazione, e l'ammontare delle tasse dovute per l'impianto della propria rete.

Con l'articolo 34 si impone al responsabile dei programmi trasmessi in sede locale l'obbligo della rettifica, già disciplinato con il precedente articolo 8.

L'articolo 35 contiene la necessaria disciplina transitoria relativamente agli impianti che siano stati installati sul territorio nazionale prima dell'emanazione del presente provvedimento.

L'articolo 36 pone a carico di coloro che impiantino o gestiscano una rete televisiva via cavo senza la prescritta autorizzazione, ovvero non osservino le prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo, le sanzioni previste dal successivo articolo 46; nello stesso articolo viene inoltre stabilito che le medesime sanzioni si applichino anche nei confronti di chi apporti, senza il preventivo assenso dell'amministrazione, modifiche alla rete o la interconnetta ad altri impianti.

L'articolo 37, come già si è accennato precedentemente, è inteso ad esimere dall'obbligo dell'autorizzazione i soggetti che esercitano, senza fine di lucro, impianti ai quali sono collegati non più di 50 utenti, ponendo a loro carico il solo onere di preavvertire

della loro installazione sia il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sia la Regione.

L'articolo 38, infine, attribuisce alla Commissione parlamentare il potere di dettare direttive anche in materia di programmi diffusi via cavo specialmente nei periodi di elezioni.

Il Titolo III, relativo agli impianti ripetitori privati dei normali programmi sonori e televisivi esteri, prevede innanzitutto che l'installazione e l'esercizio dei predetti impianti siano subordinati alla preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (articolo 39).

Per evidenti ragioni tale autorizzazione è tuttavia subordinata alla non interferenza dei programmi irradiati dai ripetitori con i segnali trasmessi con gli altri servizi di telecomunicazione.

Con lo stesso articolo vengono disciplinate le ipotesi di revoca dell'autorizzazione, l'obbligo del titolare di eliminare dai programmi le parti aventi carattere pubblicitario nonché le sanzioni a carico degli inadempienti.

L'articolo 40, nel far rinvio alle norme regolamentari per le modalità tecniche relative al rilascio dell'autorizzazione, stabilisce i requisiti cui è subordinato tale rilascio, nonché i casi di decadenza.

L'articolo 41 pone a carico del titolare l'obbligo di eliminare dai programmi esteri trasmessi le parti aventi carattere pubblicitario.

L'articolo 42 è inteso a stabilire la misura della tassa di concessione governativa (di rilascio e annuale) dovuta per l'autorizzazione a gestire impianti ripetitori e la durata di detta autorizzazione.

Il successivo articolo 43 stabilisce la responsabilità del titolare per qualsiasi pretesa che possa essere avanzata da terzi, anche in relazione ai diritti di autore.

Per evidenti ragioni di opportunità e di equità, l'articolo 44 prevede la possibilità di assentire l'autorizzazione in parola anche per gli impianti ripetitori di programmi nazionali; naturalmente, nel caso che la zona venga successivamente raggiunta dagli impianti della concessionaria, l'autorizzazione stessa è revocata.

Con disposizione di carattere transitorio l'articolo 45 stabilisce che i titolari di impianti ripetitori nazionali ed esteri, già in funzione alla data di entrata in vigore del decreto-legge, possano regolarizzare la propria posizione, se ricorrano le condizioni

prescritte, richiedendo, entro 90 giorni da tale data, il rilascio dell'autorizzazione.

Con il Titolo IV, costituito dal solo articolo 46, si provvede a modificare le norme del testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni che sono state parzialmente dichiarate incostituzionali nelle note sentenze del luglio 1974.

Si tratta degli articoli 1, 183 e 195.

In dettaglio le modifiche si possono così succintamente indicare:

all'articolo 1 viene aggiunto un secondo comma con il quale si prevede che l'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori di programmi televisivi stranieri nonché di impianti locali di diffusione sonora e televisiva via cavo sono soggetti ad autorizzazione;

il primo comma dell'articolo 183 viene integrato allo scopo di tener conto della modifica apportata all'articolo 1;

l'ultimo comma dell'articolo 195, nel quale si equiparavano ai fini delle sanzioni comminate per l'attivazione e l'esercizio di impianti di telecomunicazioni senza concessione gli impianti che sono ora soggetti a semplice autorizzazione, viene conseguentemente soppresso.

Con l'occasione si provvede ad eliminare un errore puramente materiale contenuto nel primo comma dello stesso articolo 195, laddove veniva citato l'articolo 194 anziché l'articolo 184, ed a prevedere espressamente, tra le ipotesi di reato, l'installazione di impianti di telecomunicazione senza la prevista concessione ed autorizzazione.

Nel Titolo V, contenente le disposizioni transitorie e finali, si provvede in primo luogo a prorogare (articolo 47) la concessione alla RAI dei servizi pubblici radiotelevisivi ed, in secondo luogo, a fissare il termine entro cui dovrà essere stipulata la nuova convenzione.

Alla scopo poi di consentire che la RAI divenga una società a totale partecipazione statale, con l'articolo 48 si prevede che l'intero capitale azionario sia di proprietà dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) disponendo il trasferimento a detto Istituto delle azioni di proprietà di altri soggetti.

Il provvedimento viene ora sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 30 novembre 1974, n. 603 concernente nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva.

Decreto-legge 30 novembre 1974, n. 603, Gazzetta Ufficiale n. 313 del 1° dicembre 1974.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto che la vigente concessione alla RAI-Radiotelevisione italiana società per azioni, per la gestione dei servizi di radioaudizione, televisione, telediffusione e radiofotografia circolari, scade il 30 novembre 1974;

Rilevata la necessità e l'urgenza di assicurare la continuità dei servizi pubblici radiotelevisivi;

Rilevata l'urgenza di introdurre nella vigente legislazione sulle telecomunicazioni i principi indicati nelle sentenze n. 225 e n. 226 del 10 luglio 1974 della Corte costituzionale in ordine agli obiettivi e ai criteri fondamentali secondo i quali deve essere ordinato l'esercizio del monopolio pubblico;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per le partecipazioni statali e per il tesoro;

DECRETA:

TITOLO I

DEL SERVIZIO PUBBLICO DI DIFFUSIONE RADIOFONICA E TELEVISIVA

ARTICOLO 1.

La diffusione circolare di programmi radiofonici via etere o, su scala nazionale, via filo e di programmi telediffusi via etere, o, su scala nazionale, via cavo e con qualsiasi altro mezzo costituisce, ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione, un servizio pubblico essenziale ed a carattere di preminente interesse generale, in quanto volta ad ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese in conformità ai principi sanciti dalla Costituzione. Il servizio è pertanto riservato allo Stato.

L'indipendenza, l'obiettività e l'apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, nel rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione, sono principi fondamentali della disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo.

Ai fini dell'attuazione delle finalità, di cui al primo comma, e dei principi, di cui al secondo comma, la determinazione dell'indirizzo generale e l'esercizio della vigilanza dei servizi radiotelevisivi competono alla commissione prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, e dalla legge 23 agosto 1949, n. 681.

Detta commissione assume la denominazione di Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e l'alta vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

ARTICOLO 2.

La riserva del servizio allo Stato, di cui al precedente articolo 1, comprende:

l'installazione e l'esercizio tecnico degli impianti destinati alla diffusione circolare radiofonica e televisiva, fatta eccezione per gli impianti ripetitori privati via radio di programmi televisivi e radiofonici stranieri e nazionali, la cui installazione e utilizzazione sono regolate dal titolo III del presente decreto;

la trasmissione con gli impianti predetti di programmi di qualsivoglia natura, anche destinati all'estero.

Sono altresì incluse nella riserva la filodiffusione sonora e la televisione via cavo, fatta eccezione per le ipotesi previste dal titolo II del presente decreto.

ARTICOLO 3.

Lo Stato può provvedere al servizio pubblico della radio e della televisione con qualsiasi mezzo tecnico, mediante atto di concessione ad una società per azioni a totale partecipazione statale.

La concessione importa di diritto l'attribuzione alla concessionaria della qualità di società di interesse nazionale.

ARTICOLO 4.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e l'alta vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

formula gli indirizzi generali per l'attuazione dei principi di cui all'articolo 1 e adotta tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro osservanza;

stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'organizzazione e dell'equilibrio dei programmi, le norme per garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo e decide sui ricorsi presentati contro le deliberazioni adottate dal Comitato nazionale per la radio e la televisione, di cui al successivo articolo 5, sulle richieste di accesso;

disciplina direttamente le rubriche di « Tribuna politica », « Tribuna elettorale », « Tribuna sindacale » e « Tribuna della stampa »;

indica i criteri generali per la formulazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento, facendo riferimento alle prescrizioni dell'atto di concessione;

approva i piani di massima della programmazione annuale e pluriennale; riceve dal predetto Comitato nazionale le relazioni sui programmi trasmessi e ne accerta la rispondenza agli indirizzi generali formulati;

esprime il parere sul bilancio consuntivo annuale della Società concessionaria;

formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con le finalità di pubblico interesse e le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo;

elegge 10 membri del Comitato nazionale per la radio e la televisione secondo le modalità previste dall'articolo 6;

elegge 10 consiglieri di amministrazione della Società concessionaria secondo le modalità previste dall'articolo 12;

esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla legge.

La Commissione trasmette i propri atti alle Presidenze dei due rami del Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministro per le poste e le telecomunicazioni e al Comitato nazionale. Per l'adempimento dei suoi compiti la Commissione può invitare i componenti del Comitato nazionale, il presidente, gli amministratori, il direttore generale e i dirigenti della Società concessionaria e, nel rispetto dei regolamenti parlamentari, quanti altri ritenga utile; può, altresì, chiedere al Comitato nazionale e alla concessionaria la effettuazione di indagini e studi e la comunicazione di documenti.

ARTICOLO 5.

È istituito il Comitato nazionale per la radio e la televisione. Esso ha il compito, nel quadro degli indirizzi generali stabiliti dalla Commissione parlamentare, di:

determinare le direttive generali per i programmi e per la loro equilibrata distribuzione nei tempi disponibili;

deliberare sulle richieste di accesso ai sensi del successivo articolo 7 e predisporre periodicamente, sentita la Società concessionaria e tenendo conto delle esigenze di equilibrio generale della programmazione, i relativi piani esecutivi;

controllare, nei piani di massima della programmazione annuale e pluriennale predisposti dalla concessionaria, il rispetto degli indirizzi della Commissione parlamentare e delle proprie direttive;

approvare trimestralmente lo schema dei programmi da svolgere nel trimestre successivo, predisposto dalla concessionaria e corredato della documentazione eventualmente richiesta, in attuazione del piano annuale di massima approvato dalla Commissione parlamentare;

esaminare periodicamente le proposte allo studio della concessionaria per la futura programmazione;

verificare periodicamente i programmi trasmessi per accertarne la rispondenza alle direttive e agli schemi approvati, formulando eventuali proposte;

analizzare, anche utilizzando istituti specializzati, il contenuto dei messaggi radiofonici e televisivi, accertando i dati di ascolto e di gradimento dei programmi trasmessi.

Il Comitato nazionale per la radio e la televisione riferisce trimestralmente alla Commissione parlamentare e alla Presidenza del Consiglio dei ministri le proprie valutazioni sulle attività di programmazione e di gestione della concessionaria, sugli indirizzi dei programmi allo studio, sui piani di sviluppo e di investimento. Alle riunioni del Comitato sono invitati a partecipare, con diritto di parola, il presidente, il vicepresidente, il direttore generale della concessionaria. Qualsiasi membro del consiglio di amministrazione della concessionaria può chiedere di essere ascoltato dal Comitato nazionale.

Il Comitato nazionale dura in carica 3 anni.

Con l'effettiva costituzione del Comitato di cui al presente articolo, è soppresso il Comitato per le direttive culturali, artistiche, educative di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428.

ARTICOLO 6.

Il Comitato nazionale per la radio e la televisione è composto da 23 membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica:

a) 3 di nomina del Presidente della Repubblica;

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

b) 5 eletti dalla Commissione parlamentare con maggioranza di tre quinti dei propri componenti;

c) 5 eletti dalla stessa Commissione parlamentare con la maggioranza di cui alla lettera b), sulla base delle designazioni da uno a tre nominativi effettuate da ciascun consiglio regionale;

d) 4 nominati dal Consiglio dei ministri;

e) 3 designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;

f) 3 designati dalle organizzazioni nazionali degli imprenditori e dei lavoratori autonomi indicate dalla Commissione parlamentare.

I componenti del Comitato sono scelti tra i cittadini che non siano membri del Parlamento e dei consigli regionali. Il Comitato elegge nel suo seno il presidente.

Il Comitato provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti dello stanziamento, iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri, autorizzato annualmente con la legge di bilancio sulla base delle indicazioni fatte dalla Commissione parlamentare.

Per l'anno 1975, lo stanziamento è stabilito in lire 200.000.000, alla cui copertura si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il rendiconto della gestione finanziaria del Comitato nazionale è soggetto al controllo previsto dalla legge 25 novembre 1974, n. 1041.

Il Comitato nazionale, con regolamento interno approvato dalla Commissione parlamentare, determina le norme per la propria organizzazione, per il proprio funzionamento e per la gestione delle spese.

ARTICOLO 7.

Tempi non inferiori al 5 per cento del totale delle ore di programmazione televisiva e al 3 per cento del totale delle ore di programmazione radiofonica, distintamente per la diffusione nazionale e per quella regionale, sono riservati ai partiti rappresentati in Parlamento, alle organizzazioni associative delle autonomie locali, ai sindacati nazionali, alle confessioni religiose, ai movimenti politici, agli enti e alle associazioni politiche e culturali, alle minoranze etniche e ad altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta.

Per le testate dei giornali quotidiani che non siano organi ufficiali di partito è istituita una tribuna della stampa.

Il Comitato nazionale per la radio e la televisione, sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione parlamentare, procede trimestralmente all'esame delle richieste di accesso, delibera su di esse, determina il tempo di trasmissione complessivamente riservato all'accesso ai programmi nazionali e locali, provvede alla ripartizione del tempo disponibile tra i soggetti ammessi all'esercizio del diritto in rapporto:

a) all'esigenza di assicurare la pluralità delle opinioni e degli orientamenti politici e culturali;

b) alla rilevanza dell'interesse sociale, culturale ed informativo delle proposte degli interessati;

c) alle esigenze di varietà della programmazione.

Il Comitato nazionale stabilisce le modalità di programmazione, sentita la concessionaria.

I soggetti ammessi ad esercitare il diritto di accesso devono, nella libera manifestazione del loro pensiero, osservare i principi dell'ordinamento costituzionale, nonché della lealtà e della correttezza del dialogo democratico e astenersi da qualsiasi forma di pubblicità commerciale.

I soggetti che fruiscono dell'accesso, nell'organizzare il proprio programma in modo autonomo, possono avvalersi della collaborazione tecnica gratuita della concessionaria, entro limiti fissati dalla Commissione parlamentare per soddisfare esigenze minime di base.

Essi devono designare la persona responsabile, ad ogni effetto, dei programmi da ammettere alla trasmissione e comunicare al Comitato nazionale e alla concessionaria il contenuto dei programmi stessi.

ARTICOLO 8.

Il consiglio di amministrazione della Società concessionaria ha l'obbligo di disporre senza ritardo, in apposite trasmissioni, le rettifiche richieste dai soggetti interessati, purché non abbiano contenuto che possa dar luogo a responsabilità penale.

Nei casi controversi il Comitato nazionale decide sulla trasmissione delle rettifiche di cui al comma precedente.

ARTICOLO 9.

Il consiglio di amministrazione della Società concessionaria nomina il presidente, scelto tra i suoi componenti, e il direttore generale.

Il consiglio di amministrazione nomina altresì uno o più vicepresidenti tra i suoi componenti.

Al consiglio di amministrazione spetta la gestione della società, salve le materie riservate per legge all'assemblea sociale.

Il consiglio, nel quadro degli indirizzi e dei criteri generali formulati dalla Commissione parlamentare e delle direttive del Comitato nazionale, provvede alla definizione del preventivo annuo globale delle entrate con maggioranza dei tre quarti dei suoi membri, provvede alla assegnazione annuale degli stanziamenti per le attività dei vari settori, alla determinazione del piano annuale di massima della programmazione e degli investimenti e alle modifiche generali dell'organizzazione. Il consiglio provvede altresì alle assunzioni, ai trasferimenti, alle promozioni del personale con qualifica di dirigente ed assimilate.

ARTICOLO 10.

Il presidente ha la rappresentanza legale della società, presiede il consiglio di amministrazione al quale risponde, esercita la sorveglianza sull'andamento della gestione aziendale ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e per l'attuazione degli indirizzi della Commissione parlamentare e delle direttive del Comitato nazionale.

ARTICOLO 11.

Il direttore generale è responsabile dello svolgimento del servizio radiotelevisivo nei confronti del consiglio di amministrazione, in attuazione delle delibere del consiglio stesso secondo gli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare e le direttive formulate dal Comitato nazionale.

A tal fine presiede alla organizzazione e all'attività dell'azienda; partecipa senza voto deliberativo alle riunioni del consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 12.

Il consiglio di amministrazione della concessionaria è composto da 16 membri, di cui:

6 eletti dall'assemblea dei soci;

10 eletti dalla Commissione parlamentare con la maggioranza di tre quinti dei suoi componenti, dei quali 4 scelti sulla base delle designazioni effettuate dai consigli regionali. Ciascun consiglio regionale designa da uno a tre nominativi nei 30 giorni anteriori alla scadenza del consiglio di amministrazione e, nella prima attuazione del presente decreto, entro 75 giorni dalla sua entrata in vigore. Trascorsi i termini, la Commissione procede sulla base delle designazioni pervenute.

Il consiglio di amministrazione dura in carica 3 anni.

Il consiglio di amministrazione e il direttore generale decadono quando in un esercizio finanziario il totale delle spese superi di oltre il 10 per cento il totale delle entrate previste.

Il collegio dei sindaci qualora accerti che, in un esercizio finanziario, nel bilancio consuntivo il totale delle spese supera di oltre il 10 per cento il totale delle entrate previste per l'esercizio stesso, riferisce entro 15 giorni alla Commissione parlamentare di vigilanza che, accertato il superamento del limite del 10 per cento, dichiara che ricorrono le condizioni di cui al precedente comma. La previsione globale delle entrate è approvata dal consiglio di amministrazione a maggioranza di tre quarti dei componenti.

In questo caso la Commissione parlamentare di vigilanza nomina a maggioranza di due terzi dei componenti un collegio commissariale di 5 membri di cui due designati dall'azionista, uno dei quali con funzioni di presidente. Il collegio commissariale dura in carica quattro mesi.

ARTICOLO 13.

L'atto di concessione deve impegnare la Società concessionaria ad organizzarsi in modi idonei per:

assicurare il rispetto dei principi fondamentali sanciti dall'articolo 1 del presente decreto;

garantire la priorità dell'attività di produzione dei settori dei programmi e dell'informazione, anche con un equilibrato sviluppo delle capacità produttive aziendali;

favorire uno sviluppo del servizio che rispetti l'importanza e la molteplicità delle opinioni e che stabilisca un efficace rapporto con le realtà sociali e culturali presenti nel Paese;

garantire che i giornalisti preposti ai servizi di informazione siano tenuti all'imparzialità e che i giornalisti autori e realizzatori dei programmi radiotelevisivi siano posti in grado di adempiere ai loro doveri nel rispetto dei principi della professionalità.

Il consiglio di amministrazione, non appena in funzione, è impegnato ad esaminare le proposte riorganizzative dell'azienda, che siano in grado di assicurare funzionalità, efficienza, conduzione unitaria ed economicità di gestione, in attuazione di quanto stabilito dai successivi commi, e a deliberare su di esse.

L'ideazione e la realizzazione della programmazione televisiva e radiofonica, ad eccezione dei servizi giornalistici di cui al successivo comma, vengono organizzate da direzioni di rete. Ciascuna direzione di rete ha una sua distinta assegnazione di personale tecnico e amministrativo. Le direzioni di rete sono articolate in strutture di programmazione, per ciascuna delle quali viene stabilito un numero di collocazioni orarie e i relativi stanziamenti e mezzi tecnici. Per quanto attiene alla impostazione, realizzazione e messa in onda dei programmi i direttori di rete sono alle dirette dipendenze del direttore generale.

Delle proposte allo studio per i programmi, dell'andamento delle produzioni e della messa in onda è responsabile il direttore di rete che ne concorda i vari momenti di sviluppo e di attuazione con la direzione generale. Il piano annuale delle trasmissioni, il piano di produzione ed i piani trimestrali vengono proposti dai vari settori produttivi ai direttori di rete, che li rielaborano in una proposta alla direzione generale.

Il direttore generale coordina le varie proposte presentando un programma organico al consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione, sulla base dei piani di produzione e di trasmissione approvati, determina gli stanziamenti per ciascuna direzione.

I piani di trasmissione, annuali e trimestrali, approvati dal consiglio di amministrazione, vengono successivamente presentati al Comitato nazionale per la radio e la televisione.

I servizi giornalistici quotidiani e periodici sono forniti in televisione da due telegiornali ed in radio da tre giornali radio, il direttore di ciascuno dei quali è responsabile di fronte al direttore generale particolarmente della impostazione informativa e politica, della realizzazione e messa in onda delle trasmissioni.

È istituito il dipartimento radiotelevisivo delle trasmissioni scolastiche ed educative per adulti, il direttore del quale è responsabile di fronte al direttore generale.

Servizi comuni di natura gestionale sono forniti dalle direzioni di supporto. I direttori delle direzioni di supporto, dei servizi giornalistici per l'estero, di tribuna politica sono, indipendentemente dalle qualifiche, alle dipendenze del direttore generale.

Un vice direttore generale coordina l'attività delle reti televisive.

Un vice direttore generale coordina l'attività delle reti radiofoniche.

Un vice direttore generale coordina l'attività delle direzioni di supporto.

Per consentire un adeguato apporto di contributi regionali ed interregionali alla programmazione viene avviato a realizzazione un decentramento ideativo e produttivo che potenzi e sviluppi le strutture periferiche della concessionaria, anche attraverso un piano di riassetto organizzativo e tecnico ed una redistribuzione di personale e di mezzi. Il

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

consiglio di amministrazione periodicamente stabilisce le percentuali dei programmi relative alle singole reti, che devono essere realizzati in sede regionale o interregionale e predisporre le strutture produttive ed operative necessarie a tal fine.

La conservazione e la diffusione (attraverso specifiche attività editoriale, libraria, discografica, di supporti audiovisivi, ecc.) delle produzioni artistiche e culturali della concessionaria e di quelle comunque connesse alla sua attività, sono effettuate direttamente o a mezzo di società collegate di totale proprietà della concessionaria stessa.

ARTICOLO 14.

L'atto di concessione, comprensivo di tutti i servizi che rientrano nella riserva allo Stato e sono riportati nell'articolo 2, deve avere validità per sei anni, è rinnovabile per un periodo non superiore e prevede tra l'altro sulla base del preventivo annuo globale delle entrate della Società concessionaria o delle entrate che ad essa eventualmente conceda con legge lo Stato:

i tempi ed i modi dell'introduzione delle trasmissioni televisive a colori su parere vincolante del CIPE;

la prosecuzione dell'estensione delle reti radiofoniche e televisive;

la ristrutturazione delle reti e degli impianti al fine di adeguarli all'evoluzione tecnologica;

la costruzione di una terza rete televisiva;

la realizzazione graduale di altri impianti radiofonici e televisivi, ad esaurimento delle disponibilità consentite dalle frequenze assegnate all'Italia dagli accordi internazionali per i servizi di radiodiffusione;

la sperimentazione delle più recenti tecniche in tema di trasmissioni televisive.

I relativi piani tecnico-finanziari sono soggetti all'autorizzazione ed al controllo dei competenti organi ministeriali secondo le norme vigenti.

ARTICOLO 15.

Il fabbisogno finanziario per una efficiente ed economica gestione dei servizi di cui all'articolo 1 è prevalentemente coperto con i canoni di abbonamento alle radioaudizioni ed alla televisione di cui alla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché con i proventi derivanti dalla pubblicità radiofonica e televisiva e con le altre entrate consentite dalla legge.

Il canone di abbonamento è dovuto anche dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni sonore o televisive via cavo o provenienti dall'estero.

La misura dei canoni è determinata secondo le norme dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347.

Con lo stesso procedimento viene stabilita la misura dei canoni di abbonamento suppletivi dovuti dai detentori di apparecchi o adattabili alla ricezione di programmi televisivi a colori e dai detentori di apparecchi allacciati a reti pubbliche su scala nazionale di diffusione via filo o via cavo.

ARTICOLO 16.

La riscossione dei canoni di abbonamento ordinario alle radioaudizioni e alla televisione, nonché la devoluzione dei canoni stessi restano regolati dalle vigenti disposizioni.

Nella misura dei canoni di abbonamento non sono comprese dal 1° gennaio 1975 le tasse postali di versamento e di affrancatura per il recapito a domicilio del libretto personale di iscrizione.

La misura del canone dovuto dalla concessionaria allo Stato è determinata con la convenzione di cui al successivo articolo 47.

ARTICOLO 17.

Il termine di disdetta dell'abbonamento di cui all'articolo 10 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, è fissato al 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 18.

La Società concessionaria deve adottare adeguate iniziative dirette allo sviluppo del servizio ed è autorizzata, attraverso il censimento dell'utenza, a verificare i risultati raggiunti. A tal fine l'Automobil club d'Italia è tenuto a dare comunicazione alla Società concessionaria dei dati riguardanti gli utenti e delle riscossioni relative alle utenze per autoradio e per autotelevisori.

ARTICOLO 19.

La Società concessionaria, oltre che a provvedere alla gestione dei servizi avuti in concessione, è tenuta alle seguenti prestazioni:

a) a sistemare, secondo piani tecnici approvati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, le reti trasmettenti televisive nelle zone di confine bilingui, per renderle idonee a ritrasmettere programmi di organismi esteri confinanti e ad attuare la ristrutturazione ed assumere la gestione degli impianti di terzi esistenti in dette zone alla data di entrata in vigore del presente provvedimento che le venissero affidati;

b) a predisporre annualmente, sulla base delle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri, programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo e ad effettuare trasmissioni radiofoniche speciali ad onde corte per l'estero, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132 e del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703;

c) ad effettuare trasmissioni in lingua tedesca per la provincia di Bolzano ed a predisporre, ai sensi della legge 14 aprile 1956, n. 308, speciali trasmissioni radiofoniche in lingua tedesca e slovena da Radio Trieste per le popolazioni della Venezia Giulia.

ARTICOLO 20.

I corrispettivi dovuti alla Società per gli adempimenti di cui al precedente articolo sono stabiliti come segue.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Per quanto previsto al punto a), si provvede mediante separate pat-
tuizioni da effettuarsi anche con la partecipazione dei rappresentanti
degli enti locali delle zone di confine interessate.

Per quanto previsto al punto b), i programmi televisivi e radiofo-
nici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi sono
regolati mediante convenzioni aggiuntive da stipularsi con le competenti
amministrazioni dello Stato entro 90 giorni dalla stipula della conven-
zione di cui al successivo articolo 47 mentre le trasmissioni radiofoniche
speciali ad onde corte per l'estero sono regolate secondo le modalità e
le condizioni previste dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132 e
dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703.

Per gli adempimenti di cui al punto c), le trasmissioni in lingua
tedesca per la provincia di Bolzano sono regolate mediante convenzione
aggiuntiva da stipularsi con le competenti amministrazioni dello Stato
entro lo stesso termine di cui al precedente comma, mentre le tra-
smissioni in lingua tedesca e slovena da Radio Trieste sono regolate
secondo le modalità previste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308.

L'ammontare dei rimborsi della spesa per le trasmissioni in lingua
tedesca effettuate da Bolzano, nel periodo 7 febbraio 1966-31 dicembre
1972, è forfettariamente stabilito in lire 6.710 milioni oltre all'imposta
sul valore aggiunto.

La misura del rimborso forfettario annuo, previsto per le trasmis-
sioni radiofoniche da Radio Trieste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308,
in considerazione dell'intervenuto aumento del numero di trasmissioni
con l'inclusione nei programmi de « L'ora della Venezia Giulia », viene
elevata a lire 250 milioni l'anno, oltre all'imposta sul valore aggiunto,
a partire dal 1968 e può essere soggetta a revisione triennale su richie-
sta di ciascuna parte contraente a far tempo dal 1° gennaio 1977.

All'onere del precedente quinto comma nonché a quello del sesto
comma per il periodo 1968-1972, si provvede con le disponibilità di
bilancio di cui al capitolo 2554 dello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973. All'onere derivante
dall'applicazione dello stesso sesto comma per il periodo successivo al
1972, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 2549 dello
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finan-
ziario 1974 e corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dalle altre convenzioni da sti-
pulare ai sensi dei precedenti commi, si provvede con utilizzo dei
proventi del canone dovuto dalla concessionaria allo Stato e da deter-
minare, ai sensi del precedente articolo 16, con la convenzione di cui
al successivo articolo 47. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per i servizi speciali radiotelevisivi, non compresi fra quelli suin-
dicati, le amministrazioni dello Stato richiedenti concordano, attraverso
apposite convenzioni, con la Società concessionaria le modalità delle
prestazioni e l'entità dei relativi rimborsi, sentito il parere della Com-
missione parlamentare.

ARTICOLO 21.

La pubblicità è ammessa nel servizio radiotelevisivo come fonte di
proventi accessoria. Essa è soggetta ai limiti derivanti dagli indirizzi
generali relativi ai messaggi pubblicitari stabiliti dalla Commissione par-

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

lamentare ai sensi dell'articolo 4 e dalle esigenze di tutela degli altri settori dell'informazione e delle comunicazioni di massa.

La durata complessiva dei programmi pubblicitari non può superare il 5 per cento della durata delle trasmissioni sia televisive che radiofoniche.

Entro il mese di luglio di ogni anno, la Commissione parlamentare, sentita la commissione paritetica, istituita presso la Presidenza del Consiglio, servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 1967, stabilisce il limite massimo degli introiti pubblicitari radiotelevisivi della concessionaria dell'anno successivo. A tal fine considera i ricavi pubblicitari derivanti dalla pubblicità nazionale sulla stampa e in radiotelevisione relativi all'anno precedente e all'andamento dell'anno in corso.

Le variazioni percentuali in eccesso o in difetto relative a tale andamento indicano gli aumenti o le diminuzioni degli introiti pubblicitari radiotelevisivi per l'anno successivo.

ARTICOLO 22.

Il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica può richiedere la trasmissione per radio e per televisione di comunicazioni ed interventi del Presidente della Repubblica.

Analoga facoltà è riconosciuta alle Camere, al Governo ed alla Corte costituzionale in ordine alle proprie attribuzioni.

Il Presidente del Consiglio dei ministri può richiedere la trasmissione immediata nei casi di urgenza.

ARTICOLO 23.

La gestione sociale è controllata, a norma degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale composto da 5 sindaci effettivi e da 2 sindaci supplenti.

Il collegio è composto:

da due componenti effettivi e un supplente designati dalla Commissione parlamentare a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti e scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

da tre componenti effettivi e un supplente eletti dall'assemblea generale ordinaria dei soci, che fissa le indennità spettanti ai componenti il collegio.

I sindaci hanno le attribuzioni stabilite dalla legge.

TITOLO II

DEGLI IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA VIA CAVO

ARTICOLO 24.

L'installazione e l'esercizio delle reti e degli impianti di diffusione sonora e/o televisiva monocanali via cavo e la distribuzione, attraverso di essi, di programmi sono ammessi relativamente al territorio di un singolo

comune o relativamente ad aree geografiche, definite preventivamente dalla regione, comprendenti più comuni contigui aventi complessivamente una popolazione non superiore a 150.000 abitanti.

Per ogni singola rete di diffusione è stabilita, in base a criteri preventivamente determinati con legge regionale, un'area nella quale sussiste l'obbligo di allacciamento degli utenti che ne facciano richiesta sino al raggiungimento del 30 per cento del massimo delle utenze consentite.

Ciascuna rete non potrà servire più di 40.000 utenze.

ARTICOLO 25.

Chiunque, ai sensi del precedente articolo 24 intenda installare ed esercitare reti e impianti locali di diffusione sonora e televisiva via cavo e distribuire, attraverso di essi, i programmi indicati nello stesso articolo, deve chiedere apposite autorizzazioni al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e alla regione competente per territorio.

ARTICOLO 26.

Spetta al Ministro per le poste e le telecomunicazioni rilasciare l'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio delle reti e degli impianti, in conformità alle disposizioni previste dal presente decreto.

L'autorizzazione può essere rilasciata subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana se si tratta di persone fisiche o nazionalità italiana se si tratta di persone giuridiche; si può prescindere da tali requisiti per i soggetti di Stati membri della CEE, a condizione di reciprocità; godimento dei diritti civili e politici da parte del richiedente; buona condotta.

Possono ottenere l'autorizzazione oltre ai soggetti di cui al comma precedente anche le associazioni non riconosciute e i comitati. Gli amministratori ed i sindaci nonché i rappresentanti delle associazioni non riconosciute e dei comitati dovranno possedere i requisiti indicati al comma precedente.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il parere della Commissione parlamentare di vigilanza, emanerà il regolamento di attuazione del presente decreto entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore di esso.

Il regolamento stabilisce le caratteristiche tecniche degli impianti e delle reti nonché le modalità per la loro installazione.

Il regolamento stabilisce, altresì, le modalità per la sospensione della autorizzazione e la cessione temporanea della rete e degli impianti agli organi dello Stato, alle regioni, alle province ed ai comuni, a seguito di calamità o di gravi necessità pubbliche.

L'autorizzazione decade in caso di morte o di fallimento del titolare, in caso di trasferimento della rete a terzi, non autorizzato previamente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ovvero, per le persone giuridiche, in caso di scioglimento, fusione o incorporazione.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il titolare dell'autorizzazione incorre, inoltre, nella decadenza qualora:

- 1) venga meno uno dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione;
- 2) si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità nell'esercizio delle reti e degli impianti;
- 3) non ottemperi ripetutamente ai provvedimenti presi dall'Autorità governativa a norma di legge, o ne ostacoli l'esecuzione;
- 4) modifichi, senza l'assenso del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, le caratteristiche tecniche degli impianti.

La decadenza è disposta dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni ed è preceduta da diffida nei casi di cui ai precedenti numeri 2 e 3.

ARTICOLO 27.

L'Amministrazione può procedere alla verifica tecnica della rete e può effettuare, in qualsiasi momento, sopralluoghi e verifiche allo scopo di riscontrare la rispondenza degli impianti alle prescrizioni tecniche.

L'Amministrazione può imporre, in qualunque momento, al titolare dell'autorizzazione di spostare senza indennizzo gli impianti e la rete dei cavi qualora preminenti interessi pubblici lo richiedano.

ARTICOLO 28.

Il titolare dell'autorizzazione di cui al precedente articolo 26, fermi restando gli obblighi previsti dal presente decreto e dal relativo regolamento di attuazione, è tenuto:

- a) a completare l'installazione e l'attivazione della rete e degli impianti, in conformità al progetto esecutivo presentato in allegato alla domanda di autorizzazione, entro la data e con la progressione riportate nell'autorizzazione medesima;
- b) a soddisfare alle richieste di allacciamento dei residenti nella zona definita dal secondo comma dell'articolo 24.

ARTICOLO 29.

La determinazione dei canoni dovuti dagli utenti delle reti sonore e televisive via cavo locali è stabilita dal Comitato interministeriale dei prezzi.

ARTICOLO 30.

Spetta alla regione, nella quale è compreso il territorio nel cui ambito sono installati gli impianti, rilasciare l'autorizzazione per la diffusione di programmi sonori e televisivi sulla rete via cavo locale autorizzata ai sensi del precedente articolo 26.

L'autorizzazione può essere rilasciata subordinatamente al possesso dei requisiti di cui all'articolo 26, commi secondo e terzo.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'autorizzazione decade in caso di morte o di fallimento del titolare e in caso di decadenza dell'autorizzazione rilasciata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 26.

Il titolare dell'autorizzazione incorre inoltre nella decadenza qualora:

- 1) perda uno dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione;
- 2) superi i limiti complessivi o superi ripetutamente i limiti orari posti alla trasmissione di messaggi pubblicitari;
- 3) non rispetti in ripetute occasioni il disposto di cui all'ultimo comma del presente articolo, ai punti *b)* e *c)*.

Nel concedere l'autorizzazione la regione dovrà assicurare il rispetto delle seguenti norme:

a) il limite massimo di durata complessiva dei messaggi pubblicitari, che devono essere riservati alla pubblicità locale, non potrà superare il 5 per cento dei tempi totali di trasmissione, esclusi i tempi utilizzati per le repliche di programmi diffusi nei sei mesi precedenti, con una durata massima di 6 minuti per ciascuna ora solare di trasmissione;

b) è vietata ogni interconnessione per trasmissione contemporanea con altre reti, anche estere;

c) sul totale delle ore di trasmissione settimanali di ciascun canale, la quota parte composta da programmi acquistati, noleggiati o scambiati, non può superare quella composta da programmi prodotti in proprio.

Sono esclusi da questo computo i tempi di trasmissione di immagini fisse.

Le autorizzazioni di cui al precedente articolo 26 ed al presente articolo non sostituiscono le altre autorizzazioni e licenze previste dalle vigenti disposizioni legislative.

ARTICOLO 31.

Per le trasmissioni dei programmi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 9, 13, 14, 15 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

ARTICOLO 32.

Le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 26 e 30 sono rilasciate per un periodo non superiore a 10 anni e possono essere rinnovate.

Esse non possono essere trasferite a qualsivoglia titolo a terzi, senza il consenso, rispettivamente, del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e della regione. Ove sulla domanda di trasferimento non si provveda da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o della regione, entro il termine di tre mesi, il consenso si intende accordato.

I provvedimenti di decadenza, di sospensione e di consenso alla cessione a terzi delle autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, devono essere partecipate immediatamente alla regione interessata e viceversa.

ARTICOLO 33.

L'autorizzazione di cui all'articolo 26 è soggetta alla tassa sulle concessioni governative nella misura e nei modi indicati dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come modificata dal comma seguente.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Dopo la voce n. 126 della tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è aggiunta la seguente:

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	Note
127	Autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni avente per oggetto: 1) impianto di esercizio di una rete per la diffusione via cavo di programmi televisivi: tassa di rilascio . . . tassa annuale . . .	400,000 200,000	Ordinario <i>Identico</i>	La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

ARTICOLO 34.

Al direttore responsabile dei programmi emessi dalle stazioni di diffusione sonora e televisiva via cavo locali, autorizzate ai sensi degli articoli 26 e 30 del presente decreto, si applicano le norme di cui al precedente articolo 8, per quanto riguarda il diritto di rettifica.

ARTICOLO 35.

I titolari degli impianti di cui all'articolo 24, già installati sul territorio nazionale, dovranno presentare, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di attuazione, domanda di autorizzazione corredata dalle caratteristiche tecniche degli impianti.

Il funzionamento in via provvisoria degli impianti suddetti è consentito sino al rilascio dell'autorizzazione, sempreché sia stata presentata nei termini la domanda di cui al precedente comma.

Ove sia accertato che l'impianto non risponde ai requisiti stabiliti dalla legge e dal regolamento, l'autorizzazione non può essere rilasciata ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assegna un termine di sei mesi entro il quale l'impianto deve essere adeguato ai requisiti di legge. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni disporrà la disattivazione dell'impianto da eseguirsi d'ufficio.

Verranno pure disattivati quegli impianti per i quali non sia stata presentata domanda entro i termini di cui al primo comma.

Per gli impianti previsti nel primo comma dell'articolo 37 i titolari dovranno procedere entro lo stesso termine alla comunicazione di cui al secondo comma dello stesso articolo.

ARTICOLO 36.

Le sanzioni previste dall'articolo 195 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, modificato dall'articolo 46 del presente decreto, si applicano a chiunque stabilisce o esercita una rete televisiva via cavo e diffonde attraverso di essa programmi, senza aver ottenuto le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 26 e 30 ovvero stabilisce o esercita una rete televisiva via cavo e diffonde attraverso di essa programmi con modalità e caratteristiche diverse da quelle indicate nelle autorizzazioni.

Le stesse sanzioni si applicano a chiunque, senza il preventivo assenso dell'Amministrazione, modifichi la rete o ne alteri le caratteristiche tecniche o la interconnetta ad altre reti ed impianti pubblici o privati di telecomunicazioni anche esteri ovvero la adibisca ad uso diverso da quello autorizzato.

ARTICOLO 37.

Non sono soggetti alle autorizzazioni previste dal presente decreto la installazione e l'esercizio degli impianti di cui ai precedenti articoli, che colleghino non più di 50 utenti, effettuati senza scopo di lucro. Per l'allacciamento ai predetti impianti e per la distribuzione di programmi mediante gli stessi, non può essere richiesto alcun canone. È altresì vietata la diffusione di programmi di pubblicità commerciale.

Chiunque intenda installare ed esercitare gli impianti di cui al comma precedente, è tenuto a darne preventiva comunicazione al Ministero delle poste ed alla regione. Sono vietati per tali impianti l'interconnessione e l'allacciamento con qualsiasi altra rete pubblica o privata di telecomunicazione. Si applicano le norme di cui all'articolo 31.

Non sono infine soggetti all'autorizzazione prevista dal presente articolo gli impianti ad uso privato ed esclusivo del proprietario di cui all'articolo 183 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, così come sostituito dall'articolo 46 del presente decreto.

ARTICOLO 38.

Per garantire la correttezza del dialogo democratico nel rispetto dei principi costituzionali, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e l'alta vigilanza dei servizi radiotelevisivi può formulare direttive a riguardo dei programmi diffusi via cavo, particolarmente per i periodi di campagna elettorale.

TITOLO III

DEGLI IMPIANTI RIPETITORI VIA ETERE PRIVATI
DI PROGRAMMI SONORI E TELEVISIVI ESTERI E NAZIONALI

ARTICOLO 39.

L'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori destinati esclusivamente alla ricezione ed alla contemporanea ed integrale diffusione via etere nel territorio nazionale dei normali programmi sonori e televisivi irradiati dagli organismi esteri esercenti i servizi pubblici di radiodiffusione nei rispettivi paesi, nonché dagli altri organismi regolarmente

autorizzati in base alle leggi vigenti nei rispettivi paesi, che non risultino costituiti allo scopo di diffondere i programmi nel territorio italiano, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, cui spetta coordinare tutti i sistemi di radiocomunicazioni nel rispetto delle esigenze prioritarie dei servizi pubblici nazionali e del loro sviluppo e, in particolare, l'assegnazione della frequenza di funzionamento degli impianti.

Tali impianti comunque non debbono interferire con le reti del servizio pubblico nazionale di radiodiffusione circolare, né con gli altri servizi di telecomunicazione. L'autorizzazione viene rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere favorevole dei Ministeri dell'interno e della difesa.

Gli impianti devono inoltre essere conformi alle norme tecniche stabilite dal regolamento, da emanarsi su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto.

ARTICOLO 40.

L'autorizzazione di cui al precedente articolo è rilasciata subordinatamente al ricorrere dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana del richiedente, se si tratta di persone fisiche;
- godimento dei diritti civili e politici da parte del richiedente;
- sede principale dell'attività situata nel territorio nazionale se si tratta di società o persone giuridiche;
- appartenenza a Stati membri della Comunità economica europea che pratichino il trattamento di reciprocità, se si tratta di soggetti stranieri;
- rispondenza degli impianti, per i quali la richiesta è avanzata, alle norme del comitato elettrotecnico italiano, a quelle sulla prevenzione degli infortuni, nonché a tutte le altre norme di legge vigenti.

Il titolare dell'autorizzazione incorre nella decadenza qualora:

- perda uno dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione;
- si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità;
- non ottemperi ripetutamente ai provvedimenti presi dall'autorità governativa a norma di legge o ne ostacoli l'esecuzione;
- non osservi gli obblighi stabiliti dal presente titolo III.

Le modalità tecniche per il rilascio dell'autorizzazione sono determinate nel regolamento di esecuzione del presente decreto.

ARTICOLO 41.

L'autorizzazione di cui all'articolo 39 obbliga il titolare ad eliminare dai programmi esteri tutte le parti aventi, sotto qualsiasi forma, carattere pubblicitario.

In caso di inadempimento dell'obbligo indicato nel comma precedente, il titolare degli impianti ripetitori viene diffidato. In caso di recidiva, gli impianti ripetitori sono disattivati e sequestrati, in via amministrativa, con provvedimento del Ministro per le poste e le telecomunicazioni e l'autorizzazione viene revocata; si applicano inoltre le sanzioni di cui all'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale,

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come risulta modificato dall'articolo 46 del presente decreto.

Le stesse sanzioni si applicano in caso di diffusione di programmi diversi da quelli per i quali è stata specificamente rilasciata l'autorizzazione o di impiego degli impianti per scopi diversi da quelli di cui al precedente articolo 39.

ARTICOLO 42.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può imporre, in qualsiasi momento, la modifica delle caratteristiche tecniche di un impianto, qualora ciò sia necessario per evitare interferenze al servizio pubblico nazionale di radiodiffusione e agli altri servizi pubblici di telecomunicazione.

Le autorizzazioni sono rilasciate per un periodo di 5 anni e possono essere rinnovate. Esse non sostituiscono le altre autorizzazioni previste dalle disposizioni legislative vigenti.

Le autorizzazioni di cui al precedente comma sono soggette alle tasse sulle concessioni governative nella misura e nei modi indicati dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come modificata dal comma seguente.

Dopo la voce n. 125 della tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è aggiunta la seguente:

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	Note
125-bis	Autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni avente per oggetto l'installazione e l'esercizio di impianti radioelettrici per la ricezione e la contemporanea ritrasmissione nel territorio nazionale di programmi televisivi, per ciascun impianto:			
	a) irradiati da organismi di radiodiffusione esteri secondo le leggi vigenti nei rispettivi paesi:			
	tassa di rilascio . .	500.000	Ordinario	La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
	tassa annuale . .	350.000	Identico	
b) irradiati dalla concessionaria del servizio pubblico di radiodiffusione circolare:				
tassa di rilascio . .	50.000	Identico		
	tassa annuale . .	30.000	Identico	Identico

ARTICOLO 43.

Il titolare dell'autorizzazione, di cui al precedente articolo 39, è responsabile delle trasmissioni effettuate. Egli risponde dei danni cagionati a terzi, in dipendenza sia della realizzazione che dell'esercizio dell'impianto, come pure in dipendenza delle trasmissioni effettuate.

Lo stesso titolare è responsabile anche agli effetti della legge 22 aprile 1941, n. 633, e della legge 22 novembre 1973, n. 866.

ARTICOLO 44.

L'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi televisivi della concessionaria del servizio pubblico nazionale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assegna le frequenze di funzionamento degli impianti.

Gli impianti devono essere conformi alle norme tecniche stabilite dal regolamento di esecuzione del presente decreto e devono essere compatibili con gli esistenti servizi di radiodiffusione e con gli altri servizi di telecomunicazione.

Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto.

I requisiti cui l'autorizzazione è subordinata e le cause di decadenza sono quelli indicati al precedente articolo 40.

Si applica, altresì, per gli impianti di cui al presente articolo, il disposto del precedente articolo 42.

Il titolare degli impianti risponde dei danni nei confronti di terzi, in dipendenza della realizzazione e dell'esercizio degli impianti stessi.

L'autorizzazione è revocata, senza indennizzo, quando la zona viene servita da impianti delle reti televisive nazionali.

Ove gli impianti vengano utilizzati per scopi diversi da quelli indicati nel presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come risulta modificato dall'articolo 46 del presente decreto, e l'autorizzazione viene revocata.

ARTICOLO 45.

I titolari degli impianti di cui agli articoli 39 e 44 già installati sul territorio nazionale devono presentare, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di esecuzione del presente decreto, domanda di autorizzazione corredata dalle indicazioni delle caratteristiche tecniche degli impianti.

Il funzionamento in via provvisoria degli impianti suddetti è consentito fino al rilascio della autorizzazione, sempreché sia stata presentata nei termini la domanda di cui al precedente comma.

Ove sia accertato che l'impianto non risponde ai requisiti stabiliti dal presente decreto e dal regolamento di esecuzione, l'autorizzazione non può essere rilasciata ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni diffida il titolare ad adeguare l'impianto entro tre mesi, trascorsi

i quali senza che l'impianto sia stato adeguato, ne dispone la disattivazione, da eseguirsi anche di ufficio.

Sono pure disattivati gli impianti per i quali non sia stata presentata la domanda nel termine di cui al primo comma.

TITOLO IV

MODIFICHE AGLI ARTICOLI 1, 183 E 195 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA POSTALE, DI BANCOPOSTA E DI TELECOMUNICAZIONI, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 MARZO 1973, N. 156

ARTICOLO 46.

Gli articoli 1, 183 e 195 del testo unico in materia postale, di banco-posta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono sostituiti dai seguenti:

ART. 1. — (*Esclusività dei servizi postali e delle telecomunicazioni*). — Appartengono in esclusiva allo Stato nei limiti previsti dal presente decreto:

- i servizi di raccolta, trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare;
- i servizi di trasporto di pacchi e colli;
- i servizi di telecomunicazioni, salvo quelli indicati nel comma successivo.

Sono soggetti ad autorizzazione l'installazione e l'esercizio di:

- a) impianti ripetitori privati di programmi radiotelevisivi esteri e nazionali;
- b) impianti locali di diffusione sonora e televisiva via cavo.

ART. 183. — (*Esecuzione ed esercizio di impianti di telecomunicazioni - Esclusività - Eccezioni - Assegnazione di radiofrequenze*). — Nessuno può eseguire od esercitare impianti di telecomunicazioni senza aver ottenuto la relativa concessione o, per gli impianti di cui al comma secondo dell'articolo 1, la relativa autorizzazione.

Tuttavia è consentito al privato di stabilire, per suo uso esclusivo, impianti di telecomunicazioni per collegamenti a filo nell'ambito del proprio fondo o di più fondi di sua proprietà, purché contigui, ovvero nell'ambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprietà del privato con altra comune, purché non connessi alle reti di telecomunicazione destinate a pubblico servizio.

Parti dello stesso fondo o più fondi dello stesso proprietario si considerano contigui anche se separati, purché collegati da opere permanenti di uso esclusivo del proprietario, che consentano il passaggio pedonale.

Salvo il caso previsto dal quarto comma del successivo articolo 184, sono di competenza dell'Amministrazione, nell'ambito del regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, l'assegnazione di frequenze radioelettriche per tutte le radiocomunicazioni e la notificazione al comitato internazionale di registrazione delle frequenze dell'avvenuta assegnazione.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 195. — (*Impianto od esercizio di telecomunicazioni senza concessione - Sanzioni*). — Chiunque installa, stabilisce od esercita un impianto di telecomunicazioni senza aver prima ottenuto la relativa concessione, o l'autorizzazione di cui al secondo comma del precedente articolo 184, è punito, salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena più grave:

1) con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 se il fatto non si riferisce ad impianti radioelettrici;

2) con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000 se il fatto riguarda impianti radioelettrici.

Il contravventore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati per il periodo di esercizio abusivo accertato, e comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre.

Non si tiene conto, nella determinazione del canone, delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti.

Indipendentemente dall'azione penale, l'Amministrazione può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare gli apparecchi.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 47.

Fino all'entrata in vigore della nuova convenzione che disciplina la concessione dei servizi di cui all'articolo 2, sono prorogate la convenzione 26 gennaio 1952 e successive convenzioni aggiuntive e di modifica, già prorogate fino alla data del 30 novembre 1974 dal decreto-legge 30 aprile 1974, n. 113, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 245.

La nuova convenzione è approvata e resa esecutiva, sentita la commissione parlamentare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto debbono essere costituiti i nuovi organi societari.

Fino alla costituzione di tali organi rimangono in carica gli attuali amministratori della concessionaria, per l'ordinaria amministrazione e per eventuali atti urgenti e dovuti.

ARTICOLO 48.

In applicazione dell'articolo 3 del presente decreto l'intero capitale azionario della Società concessionaria deve essere di proprietà dell'Istituto per la ricostruzione industriale.

Le azioni della Società concessionaria dei pubblici servizi di radiodiffusione circolare in possesso di ogni altro soggetto sono trasferite all'Istituto per la ricostruzione industriale dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il relativo indennizzo è corrisposto agli aventi diritto secondo il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data della pubblicazione del presente decreto.

ARTICOLO 49.

Restano in vigore le disposizioni vigenti in materia di servizi di telecomunicazioni che non siano incompatibili con quelle del presente decreto.

ARTICOLO 50.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1974.

LEONE

MORO ALDO — ORLANDO — VISENTINI —
GUI — BISAGLIA — COLOMBO EMILIO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE ORONZO.